



Collegio di Garanzia dello Sport
in funzione Arbitrale

Prot. n. 000132/2025

Lodo n. 2
Anno 2025

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI
LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Avv. Angelo Canale
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
ARBITRO nominato dalla parte istante

Prof. Avv. Massimo Zaccheo
ARBITRO nominato dalla parte intimata

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. n. **18/2024**, promosso, in data 9 ottobre 2024,

dalla **[omissis]**, in persona dell'Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. [omissis], assistito e difeso nel presente procedimento dall'avv. Egidio Paolucci (PLCGDE68L22F839O), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via S. Lucia n. 15;

- Parte istante -

contro

il sig. [omissis] rappresentato e difeso dall'avv. Simone Negro (NGRSMN81D01H501A) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Glorioso, n. 13;

- Parte intimata -

Sulle conclusioni così precisate rispettivamente dalle parti:

“piaccia all'onorevole Collegio di garanzia dello sport presso il Coni in funzione di collegio arbitrale, accogliere la presente istanza di arbitrato e condannare il calciatore [omissis] a corrispondere alla [omissis] in persona dell'agente sportivo ed amministratore unico [omissis] la somma di euro 320.049,92 (iva inclusa) per le motivazioni esposte in narrativa e in acconto del maggiore avere oltre agli interessi di mora ex articolo 5 decreto legislativo 231/2002 suddetta somma dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, oltre alla rifusione dei diritti amministrativi versati, oltre al pagamento delle spese ed onorari liquidati dal Collegio arbitrale da porre interamente a carico della parte intimata, e con vittoria di spese e competenze di lite”;

“voglia l'onorevole Collegio arbitrale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,

- ***In via pregiudiziale,***
- *Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per decadenza dal termine perentorio di 20 giorni di cui all'articolo due comma tre del regolamento arbitrale,*
- *Accertare e dichiarare che il credito richiesto dalla [omissis] è prescritto in forza dell'articolo 21 comma 9 del regolamento agenti sportivi e per tutti i motivi dedotti nelle premesse e per l'effetto rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 320.042 ,92,*
- ***In via principale nel merito,*** *nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle doglianze preliminari e pregiudiziali rigettare le eccezioni e le domande di controparte in quanto nulle, infondate in fatto e in diritto e non dovute per tutti i motivi dedotti nelle premesse del presente atto,*
- ***In via riconvenzionale,*** *nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande preliminari e pregiudiziali, in caso di assorbimento da parte del Collegio arbitrale delle domande relative ai mandati successivi a quello del 2 dicembre 2019, accertare che la condotta tenuta dalla [omissis] e comunque dal [omissis] è stata contraria ai doveri imposti dal Regolamento agenti nonché ai doveri di correttezza e buona fede che gravano su entrambe le parti del rapporto (ex articoli 1175 1375 codice civile) e per l'effetto condannare la [omissis] e il [omissis] al pagamento*

in favore del calciatore [omissis] di una somma complessiva pari a 1.500.000 euro corrispondente a quanto concordato dalle parti a titolo di penale nell'ultimo mandato professionale o nella diversa somma ritenuta di giustizia”.

1. Sede dell'Arbitrato

La sede dell'Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

2. Regolamento arbitrale

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 138/1992).

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con la domanda di arbitrato n. 18/2024, depositata, il 9 ottobre 2024, da parte della [omissis] contro il giocatore [omissis], sono state azionate pretese derivanti, secondo l'istante, dalla omessa puntuale esecuzione del contratto di mandato, sottoscritto dalle parti in data 2 dicembre 2019. In particolare, l'istante ha lamentato la violazione degli obblighi contrattuali e specificamente il mancato pagamento, da parte del [omissis], di spettanze quantificate in euro 320.042,92, oltre interessi di mora, rifusione dei diritti amministrativi versati, pagamento delle spese ed onorari

liquidati dal Collegio arbitrale, da porre interamente a carico della parte intimata, e con vittoria di spese e competenze di lite.

Alla pretesa attorea si è opposto l'intimato, deducendo, a sua volta, asserite inadempienze da parte della [omissis], tali da motivare, secondo l'intimato, non solo il rigetto delle pretese della [omissis], ma anche una richiesta riconvenzionale quantificata in euro 1.500.000, oltre spese ed onorario liquidati dal Collegio arbitrale, spese di lite, etc.

Il costituitosi Collegio arbitrale esperiva vanamente, in data 19 novembre 2024, il tentativo obbligatorio di conciliazione e fissava termini per il deposito di eventuali memorie e repliche.

In data 16 gennaio 2025, aveva luogo l'ulteriore udienza per la discussione di merito della causa arbitrale, nella quale le parti svolgevano puntualizzazioni rispetto a quanto già dedotto nei rispettivi atti scritti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste.

La causa era pertanto trattenuta in decisione.

Interveniva, tuttavia, nelle more del redigendo lodo, in data 27 gennaio 2025, la comunicazione formale da parte dell'avv. Simone Nigro, nell'interesse e per conto del proprio assistito [omissis], con la quale informava gli uffici del Collegio di Garanzia dello Sport del sopravvenuto accordo transattivo tra le parti e, di conseguenza, della concorde composizione del contenzioso per il quale era stato avviato il presente procedimento arbitrale. L'accordo ha previsto l'imputazione delle spese e onorari del presente procedimento a carico esclusivamente del sig. [omissis].

In data 3 febbraio 2025, l'avv. Egidio Paolucci, nella qualità di difensore della parte attrice, confermava integralmente il contenuto della comunicazione dell'avv. Negro.

Il Collegio prende atto che sia la parte attrice che la parte convenuta, per documentata sopravvenienza dell'accordo transattivo, non hanno più interesse alla decisione nel merito della controversia; tanto deve essere dichiarato dal Collegio, e null'altro.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando sulle domande e istanze proposte dalle parti, disattesa ogni altra, così provvede:

1) dichiara cessata la materia del contendere;

2) dichiara irripetibili tra le parti i diritti amministrativi da ciascuna di esse già versati al CONI – Collegio di Garanzia dello Sport per l'instaurazione e la prosecuzione del presente giudizio arbitrale;

3) dispone, in favore del CONI, il versamento dei diritti amministrativi di cui al punto 1.2.b, a carico della parte intimata, della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese” approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020;

4) come da accordo transattivo, pone a carico della parte intimata, sig. [omissis] – con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa in ipotesi di inadempimento – i compensi dei componenti di questo Collegio arbitrale, che vengono liquidati in complessivi € 70.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, (ivi ricompreso l’acconto di € 35.000,00, già liquidato con ordinanza 19/20 novembre 2024), così ripartiti: al Presidente € 28.000,00, oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 21.000,00, oltre IVA e CPA, se dovuti;

5) pone, pertanto, a titolo di saldo per onorari e spese di funzionamento dell’Organo, il pagamento dell’importo di € 35.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, a carico della parte intimata, sig. [omissis], con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa in ipotesi di inadempimento, così ripartiti: al Presidente € 14.000,00, oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 10.500,00, oltre IVA e CPA, se dovuti;

6) pone a carico della parte intimata, sig. [omissis], con vincolo della solidarietà e salvo rivalsa in ipotesi di inadempimento, il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della Tabella, liquidate in € 7.000,00.

Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deliberato nella sede arbitrale di Roma, all'unanimità dei voti espressi dai componenti del Collegio arbitrale, in data 6 febbraio 2025, e sottoscritto nei luoghi e nelle date indicate accanto a ciascuna sottoscrizione.

Il Presidente

F.to Angelo Canale

Roma, 6 febbraio 2025

L'Arbitro

F.to Tommaso Edoardo Frosini

Roma, 6 febbraio 2025

L'Arbitro

F.to Massimo Zaccheo

Roma, 7 febbraio 2025

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 7 febbraio 2025.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport